

A dark blue circle is partially visible on the left side of the page, with a thin yellow vertical line extending downwards from its bottom edge.

DirittoConsenso

Il riconoscimento dello status di figlio nato da procreazione medicalmente assistita

Analisi della sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2025

1. Introduzione

Il diritto di famiglia è costantemente chiamato a confrontarsi con le trasformazioni sociali e i progressi scientifici. In Italia, la legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita (PMA), ha rappresentato un tentativo di regolamentare un ambito delicato, ma ha anche generato numerosi contenziosi e questioni di legittimità costituzionale. La Sentenza n. 68 del 2025 della Corte Costituzionale si inserisce in questo dibattito, affrontando la questione del riconoscimento dello status di figlio per i minori nati da PMA eterologa all'estero da coppie di donne, un tema che ha evidenziato una crescente discrasia tra la realtà fattuale e il quadro normativo vigente. La pronuncia esamina la compatibilità delle norme italiane con i principi costituzionali di uguaglianza, dignità, tutela della famiglia e del minore e con gli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

2. Il caso

La controversia ha origine da un'azione di rettificazione di un atto di nascita proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca. L'atto di nascita in questione riportava il riconoscimento di un minore da parte di due donne, una come madre biologica (partoriente) e l'altra come madre intenzionale, in seguito a PMA eterologa praticata all'estero. Tale registrazione era stata impugnata in quanto ritenuta in contrasto con la circolare del Ministero dell'Interno del 19 gennaio 2023, n. 3, che negava la possibilità di tale doppio riconoscimento.

Il Tribunale di Lucca ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 (che disciplinano la condizione giuridica del nato e il divieto di riconoscimento del donatore) e dell'art. 250 del codice civile (relativo al riconoscimento dei figli), nella parte in cui impedivano al nato da PMA eterologa praticata da una coppia di donne l'attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale, o imponevano la cancellazione di tale riconoscimento dall'atto di nascita.

I parametri costituzionali invocati dal rimettente sono stati:

- Art. 2 Cost. (tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, inclusa l'identità personale e l'inserimento nel nucleo familiare).
- Art. 3 Cost. (principio di uguaglianza formale e sostanziale, con riferimento alla discriminazione basata sull'orientamento sessuale dei genitori e alla disparità di trattamento tra nati in Italia e all'estero, e tra fratelli all'interno della stessa famiglia).

- Art. 30 Cost. (diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli e tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori dal matrimonio).
- Art. 31 Cost. (salvaguardia del miglior interesse del minore).
- Art. 117, comma 1, Cost. (violazione degli obblighi internazionali, in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, all'art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, e agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, nonché agli artt. 1 e 6 della Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Fanciulli).

Il Tribunale di Lucca ha sottolineato l'inerzia legislativa successiva alla Sentenza n. 32 del 2021 della stessa Corte Costituzionale, che, pur dichiarando l'inammissibilità di questioni analoghe, aveva evidenziato una "preoccupante lacuna dell'ordinamento" e un "impellente intervento del legislatore".

3. Le eccezioni e le repliche

Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità delle questioni per due motivi principali:

1. Mancato esperimento di interpretazione conforme: La difesa statale ha sostenuto che il rimettente non avrebbe tentato un'interpretazione delle norme conforme al "diritto vivente", che, a suo dire, offrirebbe già una tutela adeguata al minore tramite l'istituto dell'adozione in casi particolari (art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983), i cui limiti sarebbero stati superati da recenti pronunce della Corte Costituzionale (Sentenza n. 79 del 2022) e della Corte di Cassazione (SS.UU. Civili, Sentenza n. 38162 del 2022).
2. Intervento manipolativo additivo in materia di discrezionalità legislativa: Si è ribadito che la materia della filiazione è caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa e che un intervento della Corte, volto a creare una nuova categoria di filiazione, eccederebbe i suoi poteri, come già affermato nella Sentenza n. 32 del 2021.

Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato ha sostenuto l'insussistenza delle violazioni costituzionali, argomentando che la filiazione nell'ordinamento interno è saldamente ancorata al rapporto biologico e che le limitazioni al riconoscimento del genitore d'intenzione non si porrebbero in contrasto con un preteso diritto alla genitorialità, ma sarebbero volte a tutelare il superiore interesse del minore. Ha inoltre negato la disparità di trattamento basata sull'orientamento sessuale, in quanto le coppie omosessuali sarebbero "fisiologicamente impossibilitate a procreare", distinguendole dalle coppie eterosessuali sterili.

Le resistenti nel giudizio a quo (le madri) hanno sostenuto la fondatezza delle questioni, evidenziando che il caso specifico non coinvolge la maternità surrogata e che l'interesse del minore al riconoscimento dello *status filiationis* non dovrebbe essere bilanciato con interessi contrapposti. Hanno inoltre sottolineato i limiti dell'adozione in casi particolari, quali i tempi lunghi, l'esclusione dell'usufrutto legale sui beni del minore per l'adottante e la possibilità di revoca, che non garantiscono la stessa pienezza di tutela dello status di figlio naturale.

4. La soluzione e le implicazioni

La Corte Costituzionale ha preliminarmente disatteso le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

- Rifiuto dell'eccezione di mancata interpretazione conforme: La Corte ha chiarito che l'argomento dell'Avvocatura generale confondeva il piano dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate con il merito della questione, ovvero l'adeguatezza dello strumento dell'adozione in casi particolari. Il giudice rimettente aveva già ritenuto non praticabile un'interpretazione conforme a causa del "tenore letterale univoco" delle norme.
- Rifiuto dell'eccezione di intervento manipolativo eccessivo: La Corte ha distinto la presente questione da quella della Sentenza n. 32 del 2021. In quel caso, si chiedeva un intervento che superasse il mancato consenso del genitore biologico all'adozione, mentre ora si chiede il riconoscimento dello status di figlio ab origine per il nato da PMA eterologa di coppia omosessuale, in un contesto di condiviso progetto genitoriale. La Corte ha quindi ritenuto che la questione non fosse tesa a generare disarmonie, ma a colmare una lacuna che ledeva diritti fondamentali.

Nel merito, la Corte ha perimetrato l'oggetto del giudizio al solo profilo concernente lo status di figlio nato in Italia da PMA praticata all'estero, nel rispetto della *lex loci*, da una donna con il consenso di un'altra donna nell'ambito di un progetto genitoriale. Ha esplicitamente escluso dal giudizio i profili relativi alle condizioni di accesso alla PMA in Italia e alla gestazione per altri (maternità surrogata), sottolineando che la questione non riguarda l'aspirazione alla genitorialità, ma l'interesse del figlio a vedersi riconosciuto come tale da chi ha voluto la sua nascita.

La Corte ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost., assorbendo gli ulteriori profili. La motivazione si fonda sul principio che il vincolo genitoriale può scaturire da un atto di assunzione di responsabilità, specialmente nel contesto della PMA, dove la "*volontà porta alla nascita una persona che altrimenti non sarebbe nata*". Questo implica il diritto del nato a vedersi riconosciuto come figlio di coloro che hanno voluto la sua nascita.

La Sentenza n. 68 del 2025 segna un passo fondamentale nell'adeguamento del diritto italiano alla realtà delle famiglie omogenitoriali e alla tutela dei diritti dei minori. Dichiarando l'illegittimità

costituzionale delle norme che impedivano il riconoscimento della madre intenzionale, la Corte ha riaffermato il principio del "miglior interesse del minore" come criterio guida, garantendo al bambino il diritto a un'identità completa e stabile all'interno del proprio nucleo familiare.

Le implicazioni di questa pronuncia sono molteplici:

- **Riconoscimento della genitorialità intenzionale:** La sentenza riconosce che la volontà di diventare genitori, manifestata attraverso un progetto procreativo condiviso, può costituire il fondamento del legame filiale, anche in assenza di un vincolo biologico diretto per uno dei genitori. Questo allinea l'ordinamento italiano a una visione più moderna e inclusiva della famiglia, superando una concezione esclusivamente biologica della filiazione.
- **Parità di trattamento:** La decisione contribuisce a eliminare una discriminazione tra minori nati da PMA, a seconda dell'orientamento sessuale dei genitori e del luogo di nascita (Italia o estero). Viene così garantita l'unicità dello status giuridico dei figli, un principio che ha informato le più recenti riforme in materia di filiazione.
- **Tutela della bigenitorialità:** Il riconoscimento di entrambe le madri assicura al minore il diritto ad avere due figure genitoriali che si assumano pienamente le responsabilità di mantenimento, educazione e istruzione, con tutti i diritti e doveri che ne conseguono, inclusi quelli successori e la possibilità di agire in caso di inadempimento.
- **Monito al legislatore:** Sebbene la Corte sia intervenuta con una pronuncia additiva, la sentenza ribadisce l'urgenza di un intervento legislativo organico che disciplini in modo esaustivo la materia della PMA e della filiazione per le coppie omosessuali, al fine di colmare le lacune normative e prevenire ulteriori contenziosi. L'inerzia legislativa è stata esplicitamente richiamata come fattore che ha "obbligato" la Corte a intervenire.

In conclusione, la Sentenza n. 68 del 2025 non solo risolve una questione specifica di riconoscimento dello status di figlio, ma rafforza i principi costituzionali di uguaglianza e tutela del minore, adattando il diritto a una realtà sociale in continua evoluzione. Essa rappresenta un passo significativo verso un ordinamento giuridico più inclusivo e attento alle diverse forme familiari che si affermano nella società contemporanea.

5. Approfondimenti: temi che potrebbero essere di interesse

Approfondimenti - Articoli

Per approfondire il tema della tutela dei diritti LGBT, si raccomanda la lettura del seguente articolo:

- [La tutela dei diritti LGBT nell'Unione Europea - DirittoConsenso](#) – Sara Della Piazza